



COPIA

## COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 21 del 16/05/2020

**Oggetto: RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI - ADESIONE**

L'anno duemilaventi e questo dì sedici del mese di maggio alle ore 12:30 in collegamento telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere	s	
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere	s	
Giorgi Donatella	Consigliere	s	
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 10      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in seduta straordinaria, in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020;

**VISTI** l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18/04/2020 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione esercizio 2020/2022;

**VISTA** la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni" definente le seguenti indicazioni:

- **Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:**
  - a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
  - b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
  - c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- **I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:**
  - I. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
  - II. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");
  - III. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");
  - IV. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
  - V scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
  - VI. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

VII. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

VIII. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (IX);

IX. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (IX), ovvero del recesso di cui al precedente punto (VIII), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

X. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
- d) Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

XI. disciplina (I) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (II) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (III) del calcolo degli interessi di mora e (IV) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

- **I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:**
  - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni

- generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

**VISTO** che i Prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell'Elenco **ALLEGATO A**;

**RITENUTO** di voler aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti, articolando la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per la decorrenze dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043 in base alla vita residui degli stessi;

**DATO ATTO CHE:**

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente al fine di utilizzarne i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio;
- con la presente deliberazione l'Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte mutui nella misura di **€901.545,79** su un debito residuo totale Cassa DDPP pari ad **€948.736,49**, alla data del 01/01/2020;
- la proposta rinegoziazione andrà a modificare per le singole poste debitorie seguenti sia la durata residua che il tasso di interesse debitorio secondo lo schema riassuntivo **presentato allegato "B"**;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 9 del 15/05/2020;

Visti:

- il vigente Statuto;
- il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di seguito proposto alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300, pubblicata sul sito [www.cdp.it](http://www.cdp.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come da elenco di cui **all'allegato "B"**;
- 2) di demandare al Responsabile Finanziario o suo delegato tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
- 3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
- 4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza (Nuova durata) indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
- 5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;

- 6) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse Post (Nuovo Tasso) applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato;
- 7) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
- 8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;
- 9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;
- 10) di utilizzare i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio.

Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, da n. 10 consiglieri presenti, compreso il Sindaco;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Mancini Attilio*

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **25/05/2020** al **09/06/2020** al n. **355** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2020

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

25/05/2020

---

---